

# **STUDIO LEGALE PATE**

**Vincenzo Pate**

**Alessia Pate**

Via Pinerolo n. 2 – 00182 Roma

Tel.- fax 06/70 27 304

[avvocatopate@libero.it](mailto:avvocatopate@libero.it)

[vincenzopate@ordineavvocatiroma.org](mailto:vincenzopate@ordineavvocatiroma.org)

## **TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

### **SEZIONE LAVORO**

#### **RICORSO ex art. 414 c.p.c.**

#### **con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.**

**Morabito Carmelo**, nato a Scilla (RC) il 11.10.1986, c.f. MRBCML86R11I537L e residente in Varapodio (RC) alla via Leonardo da Vinci n. 18, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dall'Avv. Vincenzo Pate del Foro di Roma, c.f. PTAVCN49B18H501Q e dall'Avv. Alessia Pate, c.f. PTALSS84P62H501R, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata [vincenzopate@ordineavvocatiroma.org](mailto:vincenzopate@ordineavvocatiroma.org) e [alessiapate@ordineavvocatiroma.org](mailto:alessiapate@ordineavvocatiroma.org) o al numero fax 06.7027304, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei nominati difensori in 00182 Roma, alla Via Pinerolo, 2, giusta mandato redatto su foglio separato e da intendersi in calce al presente atto

**Ricorrente**

#### **CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del suo Ministro pro tempore, c.f. 80185250588, con sede in 00153 Roma, viale Trastevere n. 76/a indirizzo pec: [URP@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT](mailto:URP@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT) ;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del suo Ministro pro tempore, c.f. 80185250588, con sede in 00153 Roma, viale Trastevere n. 76/a, presso l'Avvocatura Generale di Stato, con sede in 00186 Roma, via dei Portoghesi n. 12 indirizzo pec: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO** - Ambito territoriale di Roma, in persona del Dirigente pro-tempore, c.f. c.f. 80185250588, con sede in 00184 Roma, via Frangipane n.41, indirizzo pec: [usprm@postacert.istruzione.it](mailto:usprm@postacert.istruzione.it) e [drlla@postacert.istruzione.it](mailto:drlla@postacert.istruzione.it) ;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO** in persona del Dirigente pro



tempore, con sede in Via Frangipane, 41 - 00184 Roma, per la carica elettivamente domiciliato in Via dei Portoghesi n. 12 – 00186 Roma presso l’Avvocatura Generale dello Stato - PEC: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) ;

- **IIS Via CARLO EMERY**, in persona del suo Preside p-t-, c.f. 97804430581 , con sede in 00188 Roma – via Carlo Emery n. 97, indirizzo pec: [RMIS11100B@pec.istruzione.it](mailto:RMIS11100B@pec.istruzione.it)

- **IIS Via CARLO EMERY**, in persona del suo Preside p-t-, c.f. 97804430581, con sede in 00188 Roma – via Carlo Emery n. 97, per la carica elettivamente domiciliato in Via dei Portoghesi n. 12 – 00186 Roma presso l’Avvocatura Generale dello Stato - PEC: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) ;

**Resistenti**

### **PREMESSO CHE**

1. Il ricorrente è docente precario in regolare possesso dei titoli per l’accesso alle classi concorsuali B003 “*Laboratori di fisica*”, B016 “*Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche*” e ADSS “*Sostegno Scuola Secondaria di II Grado*”;

2. Il Morabito è altresì in possesso dei requisiti per fruire del diritto di riserva (Legge 68/1999 E D. Lgs. 66/2010, art. 678 comma 9 e 1014 comma 3) in quanto invalido civile nella misura del 100%, inserito nelle liste di collocamento mirato presso il Centro territoriale per l’Impiego di Gioia Tauro (*cfr. all. .*);

3. Il ricorrente è parimenti in possesso dei requisiti per fruire della precedenza di cui all’art. 33, comma 6, della L. 104/92, in quanto in possesso di certificazione che attesta una condizione di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92 (*cfr. all. 9*);

4. Pertanto nel termine previsto dall’O.M n. 112/2022 ha presentato domanda di inclusione nelle Graduatorie provinciali e d’istituto GPS II fascia e Incrociate Sostegno II fascia nelle classi di concorso di cui al punto 1. della Provincia di Roma, istituite ai sensi dell’art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della Legge n. 124/1999 per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale, sino al termine delle attività didattiche e per spezzone (*cfr. all. 2*);

5. A seguito della pubblicazione delle graduatorie in data 05.08.2022, il ricorrente è stato collocato in II fascia con punti 20 in posizione 1059 per la classe di concorso B003, in posizione 1728 per la classe di concorso B016 (*cfr. doc. 3*);



6. Successivamente, a mezzo di istanze online ha indicato l'ordine di preferenze per tutte le classi di concorso e le sedi ambite ai fini del conferimento delle supplenze (*cf. doc.4*);

7. In data 30.08.2022 erano ripubblicate le graduatorie ed il ricorrente era collocato in II fascia con punti 20 in posizione 1059 per la classe di concorso B003, in posizione 1726 per la classe di concorso B016 (*cf. doc. 5*);

8. A seguito della pubblicazione del bollettino di nomina del 09.09.2022, il ricorrente **non risultava** destinatario di una proposta di contratto a tempo determinato (*cf. all. 11*);

9. Tuttavia, a seguito della pubblicazione del bollettino di nomina del 03.10.2022 lo stesso appurava di non essere stato destinatario di alcuna nomina relativa alle classi di concorso da lui indicate;

10. Al contempo tuttavia risultava che il Sig. Grossi Giampiero, con soli 12 punti, era risultato assegnatario di una proposta di contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche per la classe B016 per una cattedra esterna stesso comune presso l'IIS via Carlo Emery in Roma (*cf. doc. 11*);

11. Il ricorrente, in possesso di punteggio di gran lunga superiore e dei titoli che gli attribuiscono il diritto di precedenza e di riserva di cui ai capi 2 e 3, aveva espresso preferenza per la stessa tipologia di cattedra (esterna stesso comune e diverso comune) su tutto il Comune di Roma (*cf. p. 6 doc.4* )

12. Il ricorrente a quel punto appurava altresì che **nella graduatoria non è risultato beneficiare né del diritto di riserva, né di quello di precedenza a lui spettanti per legge**, sebbene il medesimo lo avesse espressamente richiesto sia nella domanda di inclusione nelle graduatorie, che al momento della indicazione delle preferenze, indicando la documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge, che si versa in atti (*cf. doc. 5*);

13. In data 05.10.2022 il ricorrente, per il tramite del suo legale, formulava a mezzo pec, reclamo nei confronti dell'ufficio scolastico regionale e di quello competente, chiedendo l'annullamento del provvedimento e l'assegnazione della nomina al reclamante (*cf. doc. 12*);

14. Il reclamo, anche stavolta corredato da tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge, era reiterato all'ufficio ed ai singoli funzionari in data 12.10.2022, con l'avvertimento che in difetto di riscontro, il Morabito si sarebbe visto costretto ad adire le vie legali, ma anche stavolta non riceveva riscontro alcuno;



15. In seguito l'Ufficio Territoriale di Roma ha pubblicato bollettini successivi ai precedenti, senza tuttavia prendere in considerazione la posizione dell'odierno ricorrente (*cf. doc. 13*);

16. Pertanto il Sig. Morabito Carmelo si vede costretto ad adire le vie legali per la tutela dei suoi diritti.

Da quanto sopra illustrato, Il Sig. Morabito Carmelo deduce quanto appresso

## IN DIRITTO

### 1) *Fondatezza della domanda cautelare*

**Il ricorrente si vede costretto a proporre unitamente al merito ed in via preliminare, apposita istanza cautelare,** anche inaudita altera parte, sussistendo nel caso di specie i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

**Quanto al *fumus*,** questo è senz'altro ravvisabile nei motivi che sono più avanti ampiamente espressi e trattati ai capi 4) e 5), che rendono il ricorso ammissibile e fondato nel merito.

**Quanto al *periculum in mora*,** è evidente la necessità di una tutela cautelare immediata che possa ripristinare una situazione di diritto ed impedire l'aggravamento degli effetti pregiudizievoli che il ricorrente sta subendo per effetto della condotta avversaria, sia in termini economici, sia in termini psicologici.

E' da ritenere in effetti che l'attesa della conclusione del presente giudizio in via ordinaria non assicurerebbe al ricorrente un pronunciamento così rapido da limitare al massimo il disagio intollerabile che costui già vive, privato del reddito e di una possibilità occupazionale indispensabile per un invalido.

Vista la bontà del suo diritto, l'attuale condizione di inoccupazione del ricorrente ed il perpetrarsi dell'estromissione del medesimo dalla procedura di assegnazione, che non potrà che accrescere il pregiudizio subito, essendo peraltro connessa al mancato riconoscimento del diritto di riserva, il *periculum in mora* sussiste.

Nel merito, il ricorrente agirà per la conferma dell'auspicato provvedimento cautelare e, quindi, per il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere l'assegnazione della supplenza ed il risarcimento dei danni.

### 2) *In via preliminare ed in rito, giurisdizione del giudice ordinario*

In via del tutto preliminare appare necessario evidenziare la giurisdizione del Tribunale adito, sezione Lavoro, inerendo l'oggetto del contendere il rapporto privatizzato alle dipendenze della pubblica amministrazione, come previsto dal D. Lgs n. 165/2001, anche se nell'avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva del 30 agosto 2022 è specificato



in modo generico: “Art. 2: *Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalla normativa vigente*”, circostanza che di per se determina una giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell’atto.

L’art. 63, comma 1, del d. lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e ciò in considerazione del fatto che tali questioni rientrano nell’ambito dell’esercizio dei poteri di natura privatistica della Pubblica Amministrazione, in relazione ai quali si collocano proprio i diritti soggettivi.

### ***3) In via preliminare ed in rito, sulla chiamata in causa dei docenti delle classi di concorso del ricorrente. Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami***

Il ricorrente chiede in via preliminare, che sia autorizzata la chiamata in causa di tutti i docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali e di istituto nelle classi di concorso B003, B016 e ADSS della provincia di Roma concorrenti nella attribuzione degli incarichi per la durata, tipologia e sedi indicate nella domanda presentata dall’odierno ricorrente, nonché di coloro ai quali detti carichi di supplenza nelle suddette sedi siano già stati conferiti.

La domanda attorea di attribuzione di un incarico previa correzione della graduatoria e disapplicazione di tutti i bollettini di nomina nelle more intercorsi in effetti, rappresenta una questione che deve essere definita nel contraddittorio con tutti i candidati che aspirano all’assegnazione degli stessi incarichi e di coloro che, già assegnatari degli stessi, con l’assegnazione giudiziale dell’incarico in capo al ricorrente, non potranno essere confermati.

Si tratta di un’ipotesi di litisconsorzio necessario atteso che, affinché la sentenza possa spiegare i suoi effetti anche nei confronti dei soggetti di cui sopra, è necessario che siano tutti parte del giudizio.

Inoltre, è necessario anche ai fini dell’accertamento, nel contraddittorio delle parti medesime, della sussistenza in capo al ricorrente di titoli poziori rispetto a quelli degli altri candidati che aspirano all’assegnazione per le stesse sedi, nonché di coloro a cui sia già pervenuta l’attribuzione.

In definitiva, come affermato da **Cass. n. 36356/2021 e n. 28766/2018**, si tratta di rapporti sostanziali di carattere plurisoggettivo rispetto ai quali la realizzazione dell’utilità pretesa da parte ricorrente, ossia l’assegnazione dell’incarico, comporta la produzione di



effetti, in via diretta ed immediata, nella sfera giuridica di soggetti portatori di un interesse contrario.

Alla luce di quanto sopra, il ricorrente insiste per l'autorizzazione della chiamata in causa dei terzi sopra indicati.

Per la augurata ipotesi di accoglimento della richiesta in questione, tenuto conto dell'elevato numero di destinatari e della eccessiva gravosità della notificazione ai medesimi, anche in termini di tempo, il ricorrente fa sin da ora istanza ai sensi dell'art. 150, comma I c.p.c., ad essere autorizzato alla notificazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza, mediante pubblici proclami, anche mediante pubblicazione sul sito del Ministero convenuto e degli Uffici periferici coinvolti.

#### **4) Nel merito, annullamento e/o rettifica della Graduatoria per mancato riconoscimento del diritto di riserva e del diritto di precedenza**

Il ricorrente ha diritto ad ottenere l'annullamento e/o la rettifica delle Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) e di istituto della provincia di Roma del personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I^ e II^ grado e del personale educativo, valevoli per l'a.s. 2022/2023 predisposta ed emessa dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ambito Territoriale di Roma – UFFICIO VI, in data 30 agosto 2022, prot. n. m\_pi.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE(U).0027991.30-08-2022.

Il Tribunale di Palmi, con sentenza n. 957/2008 – r.g. 1737/2006, ha accertato che il ricorrente è invalido nella misura del 100%.

In ragione di ciò in data 13.04.2007, il ricorrente si iscriveva presso le liste di collocamento del Centro per l'impiego di Gioia Tauro, territorialmente competente, ove risulta tutt'ora iscritto.

L'art. 3 Legge n. 68/1999 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle “*categorie protette*”. La legge distingue i lavoratori appartenenti alle categorie protette in “*disabili*” e “*altre categorie*” a cui spettano rispettivamente il 7% e l'1% dei posti. Il caso più diffuso è quello degli invalidi civili con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 46% con contestuale iscrizione nelle liste di collocamento mirato.

Le persone che beneficiano di tale legge hanno quindi **diritto ad una riserva dei posti** (7% nel caso degli invalidi civili), per cui, se a livello provinciale queste aliquote non sono ancora sature, ai riservisti spetta l'assunzione a prescindere dalla loro posizione in graduatoria e ciò fino al 50% delle assunzioni. Si può in questo caso verificare la



circostanza che, nella possibilità di assunzione, un candidato con punteggio più basso, ma titolare della Legge 68/1999, possa “scavalcare” persone con punteggio più alto.

Nel caso di specie, nonostante il ricorrente abbia indicato e dimostrato il possesso dei requisiti per avvalersi del diritto in questione (cfr. all. 2 e 4), nella graduatoria non risulta essergli stato riconosciuto questo beneficio e ciò gli impedisce di divenire destinatario di una proposta di contratto a tempo determinato, superando anche coloro che vantano un punteggio superiore al suo.

Al contempo e sempre in punto di diritto evidenzia che i candidati con disabilità personale (art. 21 e art. 33 comma 6 della Legge 104/1992) o che assistono persone con disabilità grave (art. 33 comma 5 e 7 della Legge 104/1992) hanno diritto alla **scelta prioritaria della sede**. Tale diritto opera esclusivamente se il candidato che presenta tale diritto rientra nelle posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati per le nomine.

Di fatto quindi significa che i beneficiari della Legge 104/1992 **non possono scavalcare nella possibilità di assunzione**, ma solo nella **scelta prioritaria della sede**. Tra l'altro, la priorità nella scelta spetta solo sui posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica (30 giugno o 31 agosto). In pratica la priorità nella scelta della sede non può essere utilizzata per avere posti di maggiore durata giuridica e maggiore consistenza economica.

Coloro che beneficiano della precedenza per disabilità personale potranno scegliere su tutto il territorio della provincia.

Nel caso che ci interessa, con bollettino di nomina del 03.10.2022 l'Ufficio Territoriale ha indicato il Sig. Grossi Giampiero come destinatario della proposta di contratto a tempo determinato per la classe di concorso B016 per una cattedra esterna sullo stesso comune fino al termine delle attività didattiche.

Dalla **graduatoria del 30.08.2022**, il **docente in questione** per la classe di concorso B016 risulta avere un punteggio di **solì 12 punti** ed essere collocato nella **posizione 2650**, senza alcuna riserva, ma con un indicatore di preferenza.

Ebbene, appare **evidente che l'Ufficio convenuto sta sabotando tutte le possibilità occupazionali del ricorrente**, dapprima non riconoscendogli i diritti di riserva e di precedenza al medesimo spettanti ed ora, assegnando una cattedra nel Comune di Roma ad un aspirante con un punteggio inferiore, privo di titolo di riserva.

Poiché di fronte al reclamo ed al successivo sollecito, i convenuti sono rimasti del tutto inerti, spetterà a Codesto Tribunale pronunciare l'annullamento e/o ordinare la rettifica e/o la disapplicazione di suddetta Graduatoria, in ragione delle deduzioni difensive e della documentazione probatoria versata in atti dal ricorrente.



Tale comportamento assolutamente ingiustificato e palesemente illegittimo ha procurato al ricorrente un grave pregiudizio poiché il medesimo senza alcun motivo, ma per un mero errore dell'Ufficio territoriale si è visto escludere dai benefici di legge.

Circostanza che deve ritenersi ancora più grave considerato che sia l'Ufficio Scolastico provinciale di Roma sia quello regionale del Lazio non hanno riesaminato la posizione del docente a seguito del reclamo e delle diffide legali inviate, che avrebbe potuto conseguentemente rettificare d'ufficio nell'esercizio del più ampio e generale potere di autotutela a correzione di mero errore e/o valutazione o reflusso informatico, ricollocando fin da subito il ricorrente nella posizione al medesimo spettante.

### ***5) Nel merito, sul diritto all'assegnazione della cattedra***

Dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente: **1)** è in possesso dei titoli di accesso per la classe concorsuale B003, B016 e ADSS; **2)** nel termine previsto dall'O.M n. 112/2022 ha presentato domanda di inclusione nelle Graduatorie provinciali e d'istituto GPS II fascia e Incrociate Sostegno II fascia nelle classi di concorso di cui al punto precedente della Provincia di Roma, istituite ai sensi dell'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della Legge n. 124/1999 per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche o anche per spezzone, indicando i titoli in virtù dei quali beneficiava del diritto di riserva e di precedenza; **3)** a seguito della ripubblicazione delle GPS, è stato collocato in II fascia con punti 20 in posizione 1059 per la classe di concorso B003, in posizione 1726 per la classe di concorso B016; **4)** successivamente, ha espresso le proprie preferenze a mezzo di istanze online; **5)** tuttavia, a seguito della pubblicazione di n. 3 bollettini di conferimento nomine non è risultato destinatario di alcuna nomina per le classi di concorso e le sedi da lui indicate, ma al contempo, ha verificato che nel secondo bollettino di nomina, è risultato destinatario di una proposta di contratto a tempo determinato per la classe di concorso B016, Grossi Giampiero, collocato nelle graduatorie di II fascia con punteggio notevolmente inferiore; **6)** in tale occasione il ricorrente ha verificato altresì che nelle graduatorie provinciali e di istituto non risulta essergli stato riconosciuto né il diritto di riserva, né il diritto di precedenza, benché richiesto e documentato; **7)** il reclamo a la successiva diffida legale, entrambe corredate dalla documentazione probatoria, indirizzati sia all'Ufficio regionale, che all'Istituto Scolastico, che ai singoli funzionari, non hanno prodotto alcun esito.

**L'attribuzione degli incarichi** nelle sedi indicate dall'attore **a personale in posizione peggiore**, devono allo stato ed in difetto di collaborazione da parte degli Uffici convenuti,





presumersi essere avvenuti in ragione di due fattori: il **mancato riconoscimento in capo al ricorrente del diritto di riserva ed un errore del sistema basato sull'algoritmo.**

La gestione della assegnazione degli incarichi mediante un sistema informatico basato su un algoritmo, non consente peraltro di ritenere l'esito della procedura di per sé corretto e legittimo.

Infatti, in assenza della enunciazione e della conoscenza dei criteri in virtù dei quali si è giunti alla assegnazione ed in presenza di documentazione che, al contrario, dimostra l'erroneità della graduatoria e l'assegnazione di incarichi a docenti con un punteggio inferiore, la procedura dovrà al contrario ritenersi viziata.

## **6) *Sul diritto al risarcimento del danno***

Il Consiglio di Stato ribadisce le principali coordinate dettate dalla giurisprudenza in materia di responsabilità risarcitoria della P.A. L'illegittimità del provvedimento amministrativo, ove acclarata con l'annullamento giurisdizionale, costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza, da considerare unitamente ad altri, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità degli elementi di fatto, il carattere vincolato della statuizione amministrativa, l'ambito più o meno ampio della discrezionalità dell'Amministrazione. Con specifico riferimento all'elemento psicologico, la colpa della P.A. viene individuata nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, in ragione dell'interesse giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l'Amministrazione (*cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. III, sent. 04/03/2019, n. 1500; Sez. VI, sent. 08/09/2020, n. 5409; Sez. IV, 04/02/2020, n. 909*). Il diritto al risarcimento del danno presuppone una condotta non iure che abbia determinato la lesione di una situazione soggettiva meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, nello specifico ambito della responsabilità civile della pubblica amministrazione per atto amministrativo illegittimo, la responsabilità risarcitoria postula, più specificamente, una spendita viziata del potere che, esorbitando dallo schema sostanziale e procedimentale delineato dalla legge attributiva, abbia leso almeno colposamente un interesse legittimo del privato, vulnerandone la sfera giuridica (*cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. V, sent. 30 novembre 2018, n. 6819*).

Ai fini del giudizio risarcitorio a carico dei soggetti pubblici, il requisito della colpa deve essere individuato nella accertata violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero nella negligenza, nelle omissioni o negli errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, in ragione dell'interesse giuridicamente



protetto di colui che instaura un rapporto con l'amministrazione; viceversa, la responsabilità deve essere negata quando l'indagine conduce al riconoscimento dell'errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto (cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. V , sent. 24/01/2020, n. 601). Appare chiara la dimostrazione che la p.a. abbia agito con colpa grave e che il difettoso funzionamento dell'apparato pubblico sia riconducibile ad un comportamento gravemente negligente in palese contrasto con i canoni di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 Costituzione. (Consiglio di Stato, IV, 4 settembre 2013, n. 4452; Sez. V, 18 giugno 2018, n. 3730). Per di più il **Consiglio di Stato** con la sentenza n. 1220 del 28 febbraio 2013 ha riconosciuto anche il risarcimento del danno non patrimoniale – c.d. morale – a seguito dei comportamenti illegittimi della Pubblica Amministrazione, così come anche la **Corte di Cassazione civile**, sez. III, nell'ordinanza n. 8101, depositata il 14 marzo 2022 ha riconosciuto che qualora la responsabilità dell'amministrazione pubblica costituisce un fatto indiscusso e accertato, il danno, patrimoniale e non, può essere determinato anche in via presuntiva e liquidato in via equitativa. Tutti gli elementi utili ai fini dell'individuazione della responsabilità della PA si sono concretizzati nella vicenda oggetto del ricorso, pertanto appare legittima la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non a favore della ricorrente da valutare in via equitativa dal giudice.

Tutto ciò premesso il ricorrente, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

### **RICORRE**

All'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, Giudice del Lavoro, affinché, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, ai sensi degli artt. 700 e 669 e seguenti c.p.c., Voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria istanza:

#### **In via preliminare ed in rito**

autorizzare la chiamata in causa di tutti i docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali e di istituto nelle classi di concorso B003, B016 e ADSS della provincia di Roma concorrenti nella attribuzione degli incarichi per la durata, tipologia e sedi indicate nella domanda presentata dall'odierno ricorrente, nonché di coloro ai quali detti carichi di supplenza nelle suddette sedi siano già stati conferiti.



In caso di accoglimento della richiesta, autorizzare sin da ora ai sensi dell'art. 150 c.p.c., la notificazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza, mediante pubblici proclami, se del caso, mediante pubblicazione sul sito del Ministero convenuto e degli Uffici periferici coinvolti.

**In via principale e cautelare, anche inaudita altera parte**

In via principale, avuto riguardo alle ragioni d'urgenza di cui al presente ricorso, in conseguenza del pregiudizio grave ed irreparabile prospettabile e derivante al ricorrente, o in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora:

**a.** riconoscere, accertare e dichiarare il diritto del Sig. Morabito Carmelo all'attribuzione dell'incarico di docente di scuola secondaria fino al termine delle attività didattiche per la classe B016 per una cattedra esterna stesso comune presso l'IIS via Carlo Emery in Roma, in luogo del Grossi Giampiero;

**b.** In subordine, riconoscere al docente Morabito Carmelo il diritto di riserva (Legge 68/1999 E D. Lgs. 66/2010, art. 678 comma 9 e 1014 comma 3), nonché il diritto di precedenza di cui all'art. 33, comma 6, della L. 104/92, con conseguente revoca e/o rettifica e/o disapplicazione del decreto di rettifica della graduatoria anno scolastico 2022/2023 prot. n. m\_pi.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE(U).0027991.30-08-2022, con la quale è stata attribuita al ricorrente, erroneamente ed in evidente violazione della normativa in materia, una posizione non rispondente a quella spettante, per effetto dell'illegittima mancata attribuzione del richiesto diritto di riserva, così come del diritto di precedenza, nonché annullamento e/o rettifica e/o disapplicazione di tutti i provvedimenti precedenti e/o successivi connessi e collegati assunti dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma, con cui sono state disposte rettifiche alle assegnazioni già attribuite e/o nuove assegnazioni, nonché dei bollettini di nomina;

**c.** Conseguentemente, ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio – Ufficio Territoriale di Roma, in persona del suo L.R.P.T., di attribuire al ricorrente l'incarico di cui al punto **sub a.** o comunque un incarico a tempo determinato della durata e tipologia scelte presso una delle sedi indicate dal ricorrente nella domanda inviata a mezzo istanze online in data 10.08.2022, per le classi di concorso B003, B016, ADSS;

**d.** Disporre contestualmente al decreto inaudita altera parte, il termine entro il quale proporre la domanda giudiziale di merito;



e. Emettere, comunque, i provvedimenti che appaiono più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito

### **Nel merito**

Fissare l'udienza di comparizione delle parti in contraddittorio, con relativo termine per la notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza, disporre l'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari e:

a. riconoscere, accertare e dichiarare il diritto del Sig. Morabito Carmelo all'attribuzione dell'incarico di docente di scuola secondaria fino al termine delle attività didattiche per la classe B016 per una cattedra esterna stesso comune presso l'IIS via Carlo Emery in Roma, in luogo del Grossi Giampiero;

b. In subordine, riconoscere al docente Morabito Carmelo il diritto di riserva (Legge 68/1999 E D. Lgs. 66/2010, art. 678 comma 9 e 1014 comma 3), nonché il diritto di precedenza di cui all'art. 33, comma 6, della L. 104/92, con conseguente revoca e/o rettifica e/o disapplicazione del decreto di rettifica graduatoria anno scolastico 2022/2023 prot. n. m\_pi.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE(U).0027991.30-08-2022, con la quale è stata attribuita al ricorrente, erroneamente ed in evidente violazione della normativa in materia, una posizione non rispondente a quella spettante, stante l'illegittima mancata attribuzione del richiesto diritto di riserva, così come del diritto di precedenza, nonché annullamento e/o rettifica e/o disapplicazione di tutti i provvedimenti precedenti e/o successivi connessi e collegati assunti dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma, con cui sono state disposte rettifiche alle assegnazioni già attribuite e/o nuove assegnazioni, nonché dei bollettini di nomina;

c. Conseguentemente, ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio – Ufficio Territoriale di Roma, in persona del suo L.R.P.T., di attribuire al ricorrente l'incarico di cui al punto sub a. o comunque un incarico a tempo determinato della durata e tipologia scelte presso una delle sedi indicate dal ricorrente nella domanda inviata a mezzo istanze online in data 10.08.2022, per le classi di concorso B003, B016, ADSS;

d. Condannare, in ogni caso, le parti resistenti, in solido fra loro, al risarcimento del danno da quantificarsi e liquidarsi secondo equità, tenuto conto della anzianità lavorativa non conseguita e delle retribuzioni e contributi non percepiti, oltre al danno morale.

In tutti i casi sopra indicati, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre oneri come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

### **Nel merito, in via subordinata**



Per la denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, dichiarare compensate le spese di lite tra le parti, anche in ragione della condotta non conciliativa della resistente e della situazione economica del ricorrente.

**In via istruttoria**, chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia ordinare l'esibizione, la produzione e quindi l'acquisizione, ex art. 210 e 421 cpc, di tutta la documentazione riguardante il docente Morabito Carmelo di tutte le eventuali certificazioni prodotte attestanti la natura della riserva e della precedenza richieste.

Con riserva di depositare ulteriore documentazione e richiedere ulteriori mezzi di prova, anche all'esito della costituzione delle parti avversarie e delle parti chiamate e dell'esame delle loro difese.

**Deposita in copia i seguenti documenti:**

- 1) Documento di identità e codice fiscale della ricorrente;
- 2) Domanda di inserimento graduatorie del 14.05.2022;
- 3) Pubblicazione graduatorie del 05.08.2022;
- 4) Domanda istanze on line 10.08.2022;
- 5) Ripubblicazione graduatorie del 31.08.2022;
- 6) Copia autentica di scuola media superiore;
- 7) Patentino ECDL;
- 8) Sent. N. 957/2008 – r.g. 1737/2006 Tribunale di Palmi;
- 9) Attestato iscrizione liste di collocamento mirato del 2008;
- 10) Certificato centro per l'impiego di dicembre 2021;
- 11) Bollettino di nomina del 09.09.2022 e del 03.10.2022;
- 12) Reclamo del 06.10.2022 a mezzo pec del difensore e ricevuta protocollo del sollecito del 12.10.2022;
- 13) Bollettino nomine del 20.10.2022.

Roma, 31.10.2022

*Ai fini del contributo unificato dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile ma che il ricorrente è esente per ragioni reddituali*

**Avv. Vincenzo Pate**

**Avv. Alessia Pate**

